



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Al Prefetto di Venezia

Oggetto: Provvedimento interdittivo antimafia, proc. n. 612/INF/2015 del 14 aprile 2016, adottato nei confronti della **Cooperativa San Martino Soc. Coop.**, con sede in Via Maestri del Lavoro, n. 70, Chioggia (VE), C.F. 00183200278.

Procedimento di verifica dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Riscontro Vs note prot. del 19 maggio 2016 (acquisita al prot. n. 80487/2016) e del 10 giugno 2016 (acquisita al prot. n. 92829/2016).

Con riferimento all'oggetto, preso atto del provvedimento interdittivo del 14 aprile 2016, emesso nei confronti della Cooperativa San Martino Soc. Coop e dell'avvio del procedimento di valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, attualmente sospeso a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensiva da parte del TAR Veneto, si rappresenta quanto segue.

L'applicazione delle misure di temporanea e straordinaria gestione, nel caso di società raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione delle prestazioni dedotte in contratto, ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma.

Nel caso di specie, la Cooperativa San Martino Soc. Coop risulta affidataria di importanti contratti di appalto di lavori la cui risoluzione potrebbe determinare delle conseguenze pregiudizievoli sul piano della sicurezza pubblica, tenuto conto del fatto che si tratta di opere finalizzate alla salvaguardia di porti e strutture di supporto alla navigazione, nonché alla mitigazione del rischio idrogeologico.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Peraltro, tenuto conto della consistenza quantitativa e in termini economici dei contratti in corso di esecuzione che impegnano circa 60 lavoratori, si ritiene che l'interruzione dei contratti in corso, a seguito dell'interdittiva antimafia, potrebbe avere ripercussioni anche sul piano occupazionale.

Sulla base di quanto sopra, a parere di questa Autorità, ove l'esito del ricorso giurisdizionale sarà sfavorevole per l'operatore economico, i preminenti interessi pubblici coinvolti potrebbero trovare adeguata tutela attraverso l'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione della società cooperativa.

Per quanto concerne, invece, la individuazione degli amministratori straordinari, la proposta di codesta Prefettura di designare i commissari attualmente incaricati della straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova, ove i medesimi non rilevino difficoltà di altra natura, ad avviso di questa Autorità, non presenta profili di incompatibilità o potenziale conflitto di interesse.

Si rappresenta, inoltre, che la scrivente Autorità provvederà ad annotare nel proprio casellario informatico la sospensione del procedimento di verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato 32, comma 10, d.l. n. 90/2014.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Raffaele Cantone